DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 ottobre 2020, n. 131

D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020.

Prescrizione di estirpazione di piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Fasano (BR) - Zona contenimento.

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione della P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche dei territori interessati.

Visto l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione";*

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"* - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:

a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa;*

b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)* " (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"*, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "*… la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri".*

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed entrato in vigore quando le attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sono in pieno svolgimento con la conclusione del monitoraggio nella zona cuscinetto e dei buffer attorno ai focolai già individuati e il completamento del monitoraggio della zona contenimento.

Considerato che il precitato nuovo Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che richiedono la definizione di nuove procedure e la revisione del DM 4999 e della DGR 548/2020.

Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all'applicazione del Regolamento per il 2020.

Visto il verbale del Comitato fitosanitario di Bruxelles (SCOPAFF) del 17/09/2020 con il quale la Commissione ha consentito alla Regione Puglia di derogare all'applicazione del regolamento concludendo la campagna di monitoraggio in corso secondo il programma della DGR 548/2020 senza applicare il metodo statistico RIBESS.

Preso atto della DGR 548 del 21/04/2020 "Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa"*. Approvazione del Piano per l'annualità 2020:

- "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53";*
- "Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspeciepaucaST53".*

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano "… *non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …".*

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente argomentazione: "*Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.01.2013 n. 91)".*

Considerato che - nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201 - occorre dare seguito all'attività di monitoraggio intrapresa sulla base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020, richiamato l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Viste le note prot. SELGE n. 331/2020 e n. 340/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 4 piante infette di olivo, site in agro di Fasano.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa,* i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a saggio molecolare presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella "zona contenimento" di cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 59/2019.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione *"immediata"* delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati nell' **allegato A (da A/1 ad A/3) e D,** parti integranti del presente atto.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi sia

del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 smi che del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, nella parte in cui dispone che devono essere applicati opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori della *xylella* e le piante che possono ospitare i vettori prima della rimozione delle piante infette di cui all'articolo 13, comma 1 .

Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

comma 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni delle zone cuscinetto e contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.

Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate

infette a *Xylella fastidiosa,* nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:

- **disporre l'estirpazione di n° 4 piante infette** site in agro di **Fasano** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2020					
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**	**N° PIANTE INFETTE**	**VINCOLO PAESAGGISTICO**
Fasano	69	95	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI PEZZE DI GRECO A.R.L. CO.PA.P.E	1	_____
Fasano	102	90	SEMERARO SANTE	2	_____
Fasano	102	215	• SEMERARO ALESSANDRA • SEMARARO NICOLA • SEMERARO LUCA	1	_____
TOTALE				**4**	**0**

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

  a) al Comune di **Fasano** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/ conduttori interessati dalle estirpazioni**;

  b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;

  c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre,** ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa,* site in agro di **Fasano,** sopra indicate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell' ortofoto di cui **all'allegato A (da A1 ad A/3),** parte integrante del presente atto;

- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/ conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius;*
    - estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
      - taglio della chioma;
      - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
      - estirpazione dell'apparato radicale

informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
- richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);

- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
  - comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C,** scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it) **,** entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

DETERMINA

- **di approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre l'estirpazione di n° 4 piante infette** site in agro di **Fasano** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2020					
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**	**N° PIANTE INFETTE**	**VINCOLO PAESAGGISTICO**
Fasano	69	95	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI PEZZE DI GRECO A.R.L. CO.PA.P.E	1	_____
Fasano	102	90	SEMERARO SANTE	2	_____
Fasano	102	215	• SEMERARO ALESSANDRA • SEMARARO NICOLA • SEMERARO LUCA	1	_____
TOTALE				**4**	**0**

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

  a) al Comune di **Fasano** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/ conduttori interessati dalle estirpazioni**;

  b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;

  c) **al Sig. Prefetto di Brindisi** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre,** ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,

per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa,* site in agro di **Fasano,** sopra indicate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell' ortofoto di cui **all'allegato A (da A1 ad A/3),** parte integrante del presente atto;

- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius;*
    - estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
      - taglio della chioma;
      - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
      - estirpazione dell'apparato radicale

      informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
    - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
  - **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;

- comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C,** scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- **di dare atto** che questo provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 13 (tredici) facciate e dagli allegati **A,** composto da n. 4 facciate, **B**, **C,** composti da n. 2 (due) facciate e **D**, composto da n. 1 facciata e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici

regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it

Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

REGIONE PUGLIA

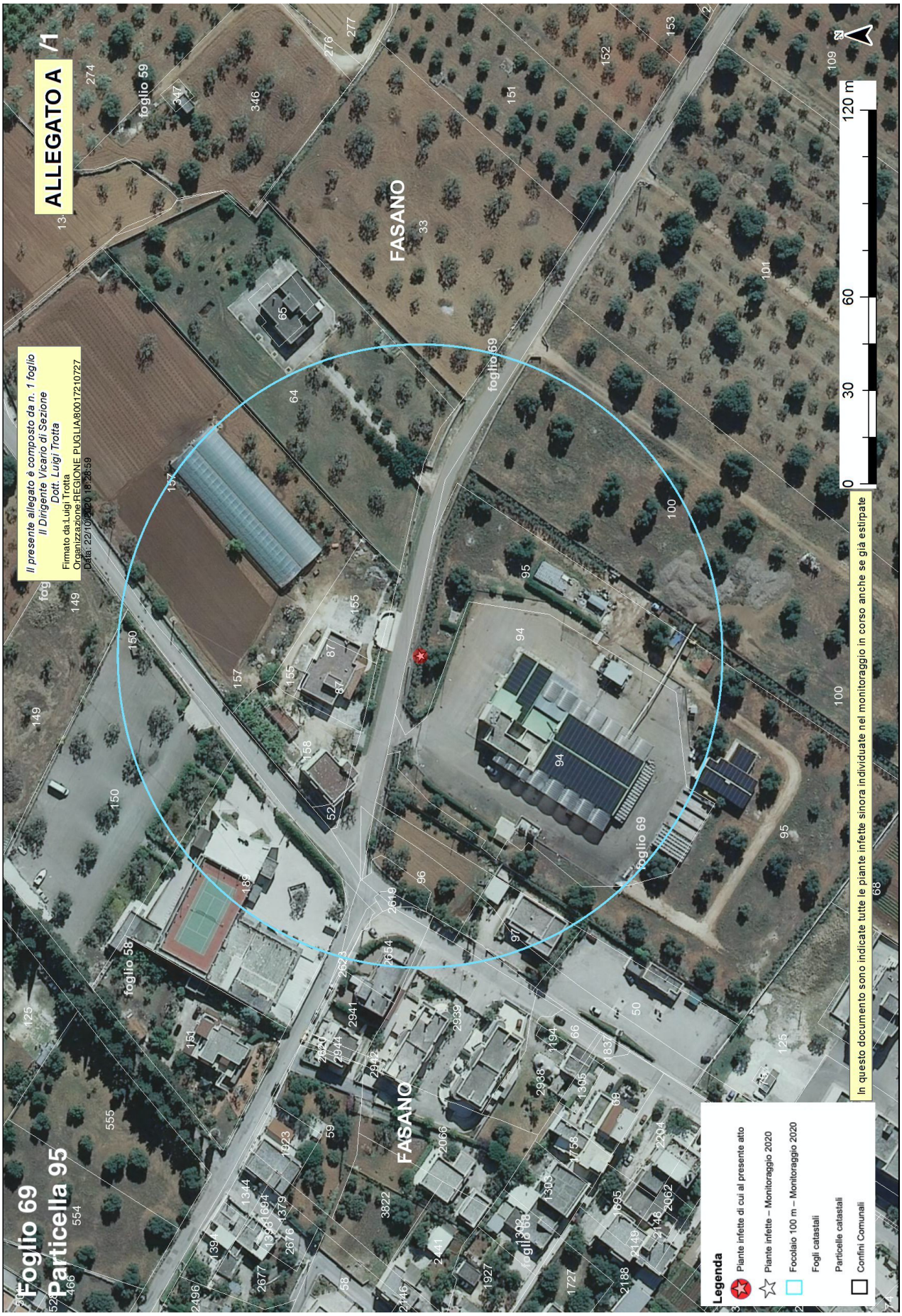
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 131 del 22/10/2020
(da A/1 ad A/3)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/3
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:28:26


ALLEGATO A /1
Foglio 69
Particella 95
FASANO
foglio 59
foglio 58
foglio 69
Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA:80017210727
Data: 22/10/2020 18:28:59
0
30
60
120 m
N
Legenda
Piante infette di cui al presente atto
Piante infette – Monitoraggio 2020
Focolaio 100 m – Monitoraggio 2020
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate


Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:29:36
ALLEGATO A /2
Foglio 102
Particella 90
FASANO
FASANO
foglio 100
foglio 102
foglio 102
53
52
58
55
59
8
17
208
218
65
74
90
67
219
205
21
90
12
218
151
14
15
194
78
92
25
24
215
217
215
195
93
198
Legenda
Piante infette di cui al presente atto
Piante infette – Monitoraggio 2020
Focolaio 100 m – Monitoraggio 2020
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate
0
62,5
125
250 m
N


Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:30:15
ALLEGATO A /3
Foglio 102
Particella 215
FASANO
FASANO
foglio 102
foglio 102
foglio 100
Legenda
Piante infette di cui al presente atto
Piante infette – Monitoraggio 2020
Focolaio 100 m – Monitoraggio 2020
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate
0
62,5
125
250 m
N

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:30:44

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a ……., nato/a a …… il ……..Codice Fiscale…….. in qualità di …… (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con
  □Deltametrina □Fosmet
  □ Acetamiprid □ Spinetoram

  (*indicare uno, apponendo una X*);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
  (*necessario per definire gli accordi operativi di campo*).
- il contributo deve essere corrisposto a:
  - nome e cognome_____
  - nato/a il _____a_____
  - Codice fiscale_____
  - residente in _____a_____
  - codice IBAN _____

    (per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento _____ (*altrimenti sbarrare*)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____ In Fede, _____
(*firma del titolare giuridico del terreno*)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____(_____)

Il_____C.F._____,residente a _____(___),

in _____n._____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei terreni ubicati in agro di_____contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo data in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:31:06

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it

p.c. REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a …….. nato/a a …… il ……..Codice Fiscale……..in qualità di …….. (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome_____
- nato/a il _____a_____
- Codice fiscale_____
- residente in _____a_____
- codice IBAN _____

  (per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____ In Fede

_____
(*firma del titolare giuridico del terreno*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____(_____)

Il_____ C.F._____, residente a _____(___),

in _____n._____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei terreni ubicati in agro di_____contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo data in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…
Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:31:26

MONITORAGGIO 2020									
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**	**SPECIE**	**CAMPIONE**	**LONGITUDINE**	**LATITUDUNE**	**ZONA**	**VINCOLO PAESAGGISTICO**
Fasano	69	95	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI PEZZE DI GRECO A.R.L. CO.PA.P.E.	Olivo	4273372	17,4198396	40,81517352	Contenimento	_____
Fasano	102	90	SEMERARO SANTE	Olivo	4273382	17,4671431	40,7670863	Contenimento	_____
				Olivo	4273380	17,46636526	40,76753612	Contenimento	_____
Fasano	102	215	• SEMERARO ALESSANDRO • SEMERARO NICOLA • SEMERARO LUCA	Olivo	4273381	17,46569368	40,7669291	Contenimento	_____
TOTALE					**4**				**0**